

(Codice interno: 360232)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2017, n. 46

**Legge di stabilità regionale 2018.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.**

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2. Per il triennio 2018-2020 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nelle misure indicate nell'Allegato 2 "Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" alla presente legge.

**Art. 2****Modifica all'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27  
"Disposizioni in materia di tributi regionali".**

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è sostituito dal seguente:

*"3. Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia tenuto al pagamento di somme a titolo di tributo, con o senza sanzione e interessi, può essere richiesta la rateizzazione del pagamento, anche cumulativa di più posizioni debitorie relative al medesimo tributo. Il pagamento rateizzato, con applicazione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari", è disposto qualora il contribuente, per il medesimo tributo oggetto della richiesta di rateizzazione, non abbia pendenti altri debiti, anche non ancora accertati o iscritti a ruolo. La rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di otto rate trimestrali."*

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, compresa la determinazione delle garanzie da prestare.

**Art. 3****Modifica all'articolo 100 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11  
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali  
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.**

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 100 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 le parole: *"del demanio della navigazione interna,"* sono soppresse.

**Art. 4****Inserimento dell'articolo 100 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11  
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali  
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.**

1. Dopo l'articolo 100 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

*"Art. 100 bis  
Funzioni dei Comuni.*

*1. Con riferimento alle concessioni del demanio della navigazione interna, sono conferite ai comuni le funzioni amministrative relative a:*

- a) rilascio delle concessioni, vigilanza e contrasto all'abusivismo;*
- b) manutenzione delle vie d'acqua classificate navigabili per il regolare svolgimento della navigazione interna, e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi;*
- c) riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli oneri istruttori e i depositi cauzionali.*

*2. I canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio della navigazione interna sono introitati dai comuni che ne trattengono una quota pari al 50 per cento per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.*

*3. I comuni trasferiscono alla Regione la restante quota pari al 50 per cento dei canoni introitati nell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno."*

2. Le entrate derivanti dall'applicazione dal presente articolo, quantificate in euro 200.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020, sono allocate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 5****Disposizioni transitorie e finali.**

1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni esercitano le funzioni conferite dall'articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, come introdotto dalla presente legge.

2. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione.

3. Al fine di garantire l'omogeneità della gestione, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni conferite.

**Art. 6****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 dicembre 2017

Luca Zaia

---

**INDICE**

- Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa
- Art. 2 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali"

- Art. 3 - Modifica all'articolo 100 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni
- Art. 4 - Inserimento dell'articolo 100 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni
- Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 6 - Entrata in vigore



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:*

**LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018**

**ALLEGATI  
1 - 2**

## **Allegato 1**

**“Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011)”**

**RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO N. 4/1 AL D.LGS 118/2011)**

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LEFT	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
L.R.	28	16/07/1976				FORMAZIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	35.000,00	0,00	0,00
L.R.	40	16/08/1984				NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	320.000,00	0,00	0,00
L.R.	58	27/11/1984				DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	750.000,00	0,00	0,00
L.R.	35	29/04/1985				PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA REGIONE VENETO ALLA SOCIETÀ AUTOVIE VENETE SPA CON SEDE IN TRIESTE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.400.000,00	0,00	0,00
L.R.	39	30/12/1991				INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	6	24/01/1992				PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	90.000,00	0,00	0,00
L.R.	60	28/12/1993				TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	13 TUTELA DELLA SALUTE	1307 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	30.000,00	0,00	0,00
L.R.	15	07/04/1994				INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	60.000,00	40.000,00	40.000,00
L.R.	59	24/12/1999				NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0403 EDILIZIA SCOLASTICA	1.700.000,00	0,00	0,00
L.R.	3	21/01/2000				NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0908 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.287.419,00	0,00	0,00
L.R.	11	13/04/2001				CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	190.000,00	0,00	0,00
L.R.	11	13/04/2001				CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1.222.464,80	0,00	0,00
L.R.	39	29/11/2001				ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	200.000,00	0,00	0,00
L.R.	9	07/05/2002				INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	950.000,00	0,00	0,00
L.R.	27	07/11/2003				DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE.	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	500.000,00	0,00	0,00
L.R.	40	12/12/2003				NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1.236.160,50	0,00	0,00
L.R.	1	27/02/2008				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2008					

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT.	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
	41					AVVIO DI NUOVI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	1.008.700,00	720.500,00	720.500,00
	78					MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	300.000,00	0,00	0,00
L.R.	1	12/01/2009				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2009					
	16					PROGRAMMA DI CARATTERIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE REGIONALI E DEI DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DELL'UVA	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	50.000,00	0,00	0,00
	20	1				FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI INQUINATI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0908 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	3	13/03/2009				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1503 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	700.000,00	0,00	0,00
L.R.	19	08/06/2012				NORME PER LA SICUREZZA DEL VOLO NELLE ATTIVITÀ REGIONALI DI ELISOCORSO, DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E DI PROTEZIONE CIVILE.	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	40.000,00	0,00	0,00
L.R.	55	31/12/2012				PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA, DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DI MOBILITÀ, DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI COMMERCIO ITINERANTE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	10.000,00	0,00	0,00
L.R.	11	14/06/2013				SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO	07 TURISMO	0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	4.150.000,00	0,00	0,00
L.R.	14	28/06/2013				SOSTEGNO AGRICOLTURA SOCIALE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	10.000,00	0,00	0,00
L.R.	11	02/04/2014				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2014					
	59					PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL PARCO DEL SILE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	30.000,00	0,00	0,00
L.R.	8	11/05/2015				DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORTE TEMPO LIBERO	0601 SPORT E TEMPO LIBERO	920.000,00	0,00	0,00
L.R.	7	23/02/2016				LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016					
	29					MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	20.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	19	25/10/2016				ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO "AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO". DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS	13 TUTELA DELLA SALUTE	1301 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	9.819.868,40	9.819.868,40	9.819.868,40
L.R.	30	30/12/2016				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017					

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT.	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
	18					COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA GESTIONE DI RETI AUTOSTRADALI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	5.000.000,00	0,00	0,00
	21					RAZIONALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI A PARTECIPAZIONE REGIONALE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0502 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	10.000,00	0,00	0,00
	61					ISTITUZIONE DEL NUMERO UNICO DI EMERGENZA-112 SUL TERRITORIO REGIONALE	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	100.000,00	0,00	0,00
	85					SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEI COMUNI COSTITUENTI L'AREA DEL LITORALE VENETO	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1801 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	100.000,00	0,00	0,00
	88					DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE PICCOLE PRODUZIONI LOCALI (PPL) IN AMBITO AGRO-ZOOTECNICO	13 TUTELA DELLA SALUTE	1307 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	130.000,00	0,00	0,00
L.R.	39	03/11/2017				NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>									<b>66.599.612,70</b>	<b>11.830.368,40</b>	<b>10.580.368,40</b>

## **Allegato 2**

**“Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011)”**

**RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI DISPOSTE DA LEGGI REGIONALI AI SENSI DELLA LETTERA D) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA  
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO N. 4/1 AL D.LGS 118/2011)**

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT.	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
L.R.	15	09/08/2002				NORME PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI AUTOSTRADE E STRADE A PEDAGGIO REGIONALI E RELATIVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA DI PROGETTO E CONFERENZA DI SERVIZI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
L.R.	2	19/02/2007	25			LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2007			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
L.R.	11	02/04/2014	24			FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITÀ REGIONALE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
L.R.	30	30/12/2016	73			COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017	13 TUTELA DELLA SALUTE	1301 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	9.516.000,00	6.344.000,00	0,00
L.R.	32	30/12/2016	86			AZIONI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SfMR)	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	80.000,00	0,00	0,00
						PROGRAMMA DI CONTENIMENTO BIOLOGICO DEL PARASSITA "DROSOPHILA SUZUKII"	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	140.000.000,00	160.000.000,00	0,00
						BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
<b>TOTALE GENERALE</b>									<b>214.596.000,00</b>	<b>236.344.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>

### Dati informativi concernenti la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 ottobre 2017, n. 34/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 ottobre 2017, dove ha acquisito il n. 292 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 30 novembre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2017, n. 44.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, pubblicata nello stesso Bollettino, *ndr*)

#### 3. Note agli articoli

##### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 36 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:  
"Art. 36 Principi generali in materia di finanza regionale
  1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
  2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
  3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
  4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.
  5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto."

##### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
"Art. 7 - Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria.
  1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997" dopo la parola: "*importo*" sono aggiunte le seguenti: "*pagato indebitamente o*".
  2. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 sono aggiunti i seguenti commi:  
omissis

3. *Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia tenuto al pagamento di somme a titolo di tributo, con o senza sanzione e interessi, può essere richiesta la rateizzazione del pagamento, anche cumulativa di più posizioni debitorie relative al medesimo tributo. Il pagamento rateizzato, con applicazione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari", è disposto qualora il contribuente, per il medesimo tributo oggetto della richiesta di rateizzazione, non abbia pendenti altri debiti, anche non ancora accertati o iscritti a ruolo. La rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di otto rate trimestrali.*

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 "Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali", è inserito il seguente comma:

omissis

5. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.

6. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto e non ancora estinto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano all'imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n. 446/1997, e all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario".

#### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'art. 100 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 100 - Funzioni della Regione.

1. Fermo restando quanto disposto in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, è disciplinato con le modalità indicate nei commi che seguono.

2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:

- a) attività in materia di estimo navale, sulla base della vigente normativa statale;
- b) programmazione e pianificazione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti classificati di rilievo regionale o interregionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche e integrazioni, nonché delle opere edilizie a servizio dell'attività dei medesimi, previo parere della competente commissione consiliare, utilizzando, per la progettazione ed esecuzione di tali interventi, anche il personale del soppresso servizio escavazione porti, trasferito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998;
- c) gestione del servizio idroviario padano-veneto, sulla base di apposita convenzione con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 "Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7";
- d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
- e) rilascio di concessioni di beni [del demanio della navigazione interna,] del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e da quelle di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a). Sono escluse le aree demaniali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995;
- f) escavazione del fondale dei porti, in mancanza delle autorità portuali;
- g) programmazione e coordinamento dei corsi di formazione professionale previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. I provvedimenti di concessione di cui al comma 1, sono assoggettati alla tassa sulle concessioni regionali ai sensi della vigente normativa.

4. Il Consiglio regionale, nell'ambito del piano regionale dei trasporti, provvede alla programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli classificati di rilievo internazionale.

5. In materia di navigazione interna, fermo il richiamo alla normativa di cui al comma 1, si provvede ai sensi della vigente normativa.

6. La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sulle attività di cui al comma 2."

#### **4. Strutture di riferimento**

Art. 1 Direzione bilancio e ragioneria

Art. 2 Direzione finanza e tributi

Artt. 3, 4 e 5 Direzione infrastrutture di trasporti e logistica